

Conclusioni

- Constatare che, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8, ovvero nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che tutti gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva 2008/1/CE⁽¹⁾, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10 e 13, all'art. 14, lettera a) e b), ed all'art. 15, paragrafo 2, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso il rilascio di autorizzazioni a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva, funzionino secondo i requisiti stabiliti dalla direttiva stessa.

Ciononostante, al gennaio 2010, e più in particolare alla data d'introduzione del presente ricorso il governo italiano non ha ancora interamente adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 24, p. 8

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato — Grecia) il 1° febbraio 2010 — Eleftheri Tileorasi A.E. («Alter Channel») e Konstantinos Giannikos/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis e Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

(Causa C-52/10)

(2010/C 100/37)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)

Parti

Ricorrente: Eleftheri Tileorasi A.E. («Alter Channel») e Konstantinos Giannikos

Convenuti: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis e Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

Questione pregiudiziale

Se l'art. 1, lett. d), della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298), come modificato dall'art. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE (GU L 202) debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito della «pubblicità clandestina», il versamento di un compenso o di un pagamento o corrispettivo di altro tipo costituisca elemento concettuale indispensabile dello scopo pubblicitario.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 28 gennaio 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW/Belgische Staat

(Causa C-57/10)

(2010/C 100/38)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 3, lett. b), 4, n. 2, 5 e 17, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, n. 998⁽¹⁾, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e gli articoli ed allegati della decisione della Commissione 26 novembre 2003, 2003/803/CE⁽²⁾, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, ostino a che un regime